

■ Regolamento



TRIBUTI

TARI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, del D.Lgs. 446/1997, integra e specifica l'applicazione, nel Comune di Cisternino, della Tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 641 e successivi della L. 147/2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria con determinazione delle tariffe secondo i criteri di cui al D.P.R. 158/1999 (cd. "metodo normalizzato").
3. Questo Ente è in attesa di attivare sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti di cui al comma 668 della L.147/2013, avendo già predisposto tutti gli atti e le opportune azioni, e avendo, altresì, avviato la fase di sperimentazione del nuovo sistema.
4. Il Comune di Cisternino riscuote la TARI per lo svolgimento del servizio di igiene urbana su tutto il territorio comunale, in ordine alle fasi di conferimento, selezione, raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; il gettito TARI assicura la copertura integrale dei costi di funzionamento e di investimento relativi al servizio di igiene urbana, eccezion fatta per i rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori interessati comprovandone il trattamento secondo la normativa vigente.
5. Il servizio di igiene urbana è disciplinato dalla normativa vigente in materia, dai regolamenti comunali aventi ad oggetto il ciclo dei rifiuti, dal contratto e dal capitolato relativo all'esecuzione del servizio; ai fini dell'applicazione del tributo si fa riferimento anche a tali fonti, oltreché al presente regolamento ed alle disposizioni di legge vigenti in materia di TARI per quanto non espressamente previsto.

Art. 2 Istituzione della TARI

(abrogato)

Art. 3 Presupposto oggettivo della TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, anche se di fatto non utilizzati, insistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Per possesso si intende la titolarità di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento; per detenzione si intende l'utilizzo a qualsiasi titolo, a prescindere dalla sussistenza di un diritto di possesso.
3. Per locali si intendono le strutture chiuse o chiudibili verso l'esterno, stabilmente infisse o semplicemente posate sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, quand'anche non siano conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie vigenti, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento. Per aree scoperte operative si intendono le

superfici prive di strutture edilizie, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117, del Codice Civile che non siano occupate in via esclusiva.

4. La presenza di mobili oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso per un periodo non superiore a giorni 5 non comportano esonero o riduzione del tributo.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurato alla superficie a tal fine utilizzata.

7. Più in generale, ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari.

9. Per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche si fa riferimento alla disciplina di cui all'articolo 33-bis, del D.L. 248/2007.

Art. 4 Determinazione della superficie tassabile

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile, con riferimento alle superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14, del D.L. 201/2011 o della TARSU, di cui al Capo III, del D.Lgs. 504/1993 oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 o della TIA2, di cui all'art. 238, del D.Lgs. 152/2006.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, per le quali il Comune possiede già i dati metrici resi fruibili dall'Agenzia delle Entrate, la superficie è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, anche nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della L. 147/2013.

3. Per le altre unità immobiliari, quelle a destinazione ordinaria per cui il Comune non possieda ancorai dati metrici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nonché per quelle non a destinazione ordinaria nonché per le aree scoperte operative, la superficie imponibile calcolata è la superficie calpestabile suscettibile di produrre rifiuti urbani ed assimilati. La superficie calpestabile è determinata

a) per i locali, come somma della superficie di tutti i vani, gli accessori e i locali di servizio, anche laddove separati o interrati, al netto degli ingombri dei muri perimetrali o dei muri divisorii interni;

b) per le aree scoperte, al netto dei muri perimetrali e delle costruzioni in esse comprese;

la superficie così determinata viene rilevata dalle planimetrie catastali o, in assenza, da planimetria conforme allo stato dei luoghi sottoscritta da tecnico abilitato iscritto in apposito albo professionale; i metri quadri di superficie sono arrotondati per eccesso al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; viceversa, sono arrotondati al metro quadro inferiore.

TITOLO II

SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 5 Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente Regolamento è il Comune di Cisternino, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 6 Soggetto passivo del tributo

1. È soggetto passivo TARI il detentore o, in subordine, il possessore di locali o di aree scoperte di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà in caso di pluralità di detentori o possessori.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche,

a) in caso di pluralità di detentori, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per utenze residenziali, e il soggetto detentore maggiore di età, per i restanti casi;

b) in caso di pluralità di possessori, si considera intestatario del tributo il titolare della quota maggiore ovvero, a parità di quote, il possessore maggiore di età, a meno che si provi la detenzione esclusiva da parte di uno o più possessori contitolari.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in assenza di dichiarazione, il soggetto legalmente responsabile dell'attività produttiva per il cui svolgimento sono adibiti locali ed aree scoperte.

5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117, del Codice Civile, occupate in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti delle medesime.

6. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, restando irrilevanti per il Comune di Cisternino eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO III

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 7 Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, in cui sussiste l'occupazione dei locali o delle aree. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente dichiarata oppure ove la dichiarazione sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno della presentazione della tardiva dichiarazione di cessazione, ovvero dal giorno dell'accertata cessazione da parte del competente ufficio dell'occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto dichiarazione di cessazione dimostri oggettivamente, mediante documentazione avente data certa, di non aver continuato l'occupazione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 8 Piano finanziario

1. Per la determinazione delle componenti di costo del servizio di igiene urbana, finalizzata al calcolo delle tariffe, il Comune di Cisternino fa riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA), le cui prescrizioni sono cogenti in base all'art. 1, comma 527, della L. 205/2017. Il Metodo Tariffario Rifiuti (di seguito MTR) costituisce lo strumento di determinazione del costo complessivo del servizio di igiene urbana ed è basato sul legame tra costo e qualità del servizio.
2. Il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani e le attribuzioni di competenza dei soggetti preposti sono delineati secondo quanto stabilito da ARERA.
3. Sulla base del piano finanziario (PEF), sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento in discarica, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione o entro il 30 aprile di ciascun anno¹, deve approvare le tariffe della TARI, su proposta della Giunta Comunale, in conformità al PEF validato dall'Ente territorialmente competente, tenendo conto delle risultanze

¹ In base all'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021

anagrafiche, all'approssimarsi della data di approvazione, ai fini dell'elaborazione dei ruoli TARI definitivi per l'anno in corso. Le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. In deroga a ciò ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 9 Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. La TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo complessivo del servizio di igiene urbana, come risultante dal PEF di cui all'art. 8.
2. Le categorie tariffarie sono articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche»; le prime sono le famiglie, le seconde sono le attività produttive individuate in base all'allegato A. Le utenze domestiche, a loro volta, sono distinguibili in utenze domestiche ad uso abitativo di residenze ad uso abitativo non di residenza ed in utenze domestiche di uso non abitativo (garage, cantine, depositi, etc.), con la necessaria conseguenza che nessun contribuente può risultare titolare contemporaneamente di due utenze domestiche di residenza.
3. Le tariffe sono definite in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, ripartendo i costi determinati fra utenze domestiche e non domestiche.
4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di igiene urbana, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti nonché ai costi di spazzamento e lavaggio strade ed aree pubbliche ed ai costi amministrativi comuni, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
5. Il gettito complessivo della TARI deve garantire la copertura integrale dei costi definiti ogni anno sulla base del PEF redatto dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani. Nel caso i costi del servizio non siano interamente sostenuti dal gestore, alla redazione del PEF contribuisce anche l'Ente; la predisposizione spetta all'Ente Territorialmente Competente² (ETC). Tutti gli uffici rappresentativi dei servizi comunali interessati coadiuvano l'ufficio ecologia nella predisposizione della documentazione di competenza comunale rilevante per la redazione del PEF, fornendo entro il 15 settembre dell'esercizio precedente al primo esercizio a cui il PEF si riferisce, i dati riferiti a tutte le componenti di costo sostenute nell'ambito della propria attività inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.
6. Nelle more dell'implementazione di sistemi di puntuale misurazione della quantità di rifiuti prodotti e conferiti da ogni singola utenza in Kg, viene adottato il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999; la suddivisione tra costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche è stimata in base ai dati delle superfici complessive di ciascuna tipologia di utenza, dei coefficienti di produzione dei rifiuti e dei dati storici relativi alle quantità dei rifiuti prodotti. Il Consiglio Comunale,

² Nel caso di specie, l'ETC è AGER Puglia.

in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare gli indici ed i coefficienti di cui agli articoli seguenti (definiti nell'allegato 1, del DPR 158/1999).

Art. 10 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche, la parte fissa della tariffa si calcola, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($K_a(n)$) ed alla superficie dei locali posseduti o detenuti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata come tariffa variabile unitaria al metro quadro, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($K_b(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza, nelle more dell'implementazione di adeguati strumenti operativi di puntuale misurazione (in Kg) della quantità di rifiuti prodotti e conferiti da ognisingola utenza.

3. Rimane, tuttavia, ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori. Per i medesimi locali non è prevista la tariffazione relativa alla parte variabile.

Art. 11 Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella dichiarazione ovvero a quello risultante dai registri anagrafici comunali.

2.. In caso di coabitazione, risultante dai registri anagrafici, di due o più nuclei familiari, il numero degli occupanti è quello complessivo e la tassa è intestata al titolare della scheda famiglia ospitante. Se la coabitazione non risulta dai registri anagrafici, l'intestatario è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti anche se non residenti (ad esempio in forza di un contratto di locazione) nonché la superficie occupata mediante apposita planimetria a cura di un tecnico, a condizione che il totale delle superfici in capo ai diversi soggetti corrisponda all'intera superficie tassabile. Il vincolo di solidarietà nell'adempimento dell'obbligazione tributaria sussiste unicamente tra i co-utilizzatori esclusivi della medesima porzione. In caso di mancata dichiarazione della ripartizione della superficie, il numero degli occupanti valevole ai fini dell'applicazione del tributo è dato dalla somma dei residenti e non.

3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa viene, in ogni caso, aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

4. Parimenti, non deve essere presentata dichiarazione di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

5. Vengono considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa, gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge.

6. Il numero degli occupanti di utenze domestiche è, altresì, determinato d'ufficio anche nei seguenti casi:

- a. per le utenze domestiche non di residenza la tariffa è commisurata a 2 utenti;
- b. relativamente ai locali accessori dichiarati come utenze domestiche la tariffa è commisurata a 1 utente;
- c. per le utenze domestiche di residenza adibite ad attività ricettiva esercitata in forma non imprenditoriale il numero degli occupanti è incrementato di n.2 utenti per l'intero anno solare;
- d. per le utenze domestiche non di residenza adibite ad attività ricettiva esercitata in forma non imprenditoriale la tariffa è commisurata a 3 utenti per l'intero anno solare.

7. Nel caso in cui il numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico di un'utenza domestica di residenza risulti completamente azzerato a causa delle esclusioni di componenti predette, si applica la tariffa di riferimento relativa alle utenze domestiche non di residenza.

8. In caso di irreperibilità del soggetto passivo dichiarata dall'anagrafe, il competente ufficio provvede conseguentemente alla chiusura dell'utenza; la data di chiusura dell'utenza viene individuata alla data di avvio della procedura di irreperibilità.

Art. 12 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, la parte fissa della tariffa si calcola assumendo come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ($K_c(ap)$), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.

2. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata come tariffa variabile unitaria al metro quadro, sulla base del sistema presuntivo disciplinato dal DPR 158/1999 assumendo come termine di riferimento per singola tipologia di attività, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ($K_d(ap)$), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa, nelle more dell'implementazione di adeguati strumenti operativi di puntuale misurazione (in Kg) della quantità di rifiuti prodotti e conferiti da ogni singola utenza-

3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal DPR 158/1999, i coefficienti $K_c(ap)$ e $K_d(ap)$ sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729, del Codice Civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

4. Rimane, tuttavia, ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali e superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

Art. 13 Tributo provinciale

1. È applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19, del D.Lgs. 504/1992 (cd. TEFA). Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

2. Per l'anno di imposta 2020, a partire dalle ripartizioni effettuate dal 1° giugno 2020, il riversamento è effettuato direttamente da parte dell'Agenzia delle entrate, incorporando dai versamenti dei contribuenti affluenti mediante F24 il 5% del TEFA; a partire dalle riscossioni relative all'anno di imposta 2021, invece, il competente ufficio predispone le deleghe di versamento attribuendo al TEFA gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021.

Art. 13 bis TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente aree pubbliche o di uso pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, è dovuta la TARI giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837 della L. 160/2019;
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione;
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della quota fissa e quota variabile ridotta del 50%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI, ridotta del 50%, considerando, limitatamente ai periodi di mancato svolgimento dell'attività o di occupazione dell'area, la metratura di superficie più bassa tra le superfici autorizzate.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del Canone di cui all'art. 1, comma 816 della L. 160/2019. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del canone citato.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio Tari tutte le concessioni rilasciate nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate;
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che, al momento dell'accertamento di tale occupazione, risulti versato il tributo dovuto, si procederà al recupero dello stesso congiuntamente alle sanzioni per omessa denuncia;
9. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

TITOLO IV

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI

Art. 14 Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, laddove non costituiscano superfici operative di utenze non domestiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, non interessati ordinariamente da presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,60, nella quale non sia possibile la permanenza;

c) balconi e terrazze scoperti.

2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

3. Sono altresì escluse le parti degli impianti sportivi destinate effettivamente all'esercizio dell'attività sportiva da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva (come spogliatoi, servizi igienici, uffici) ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.

4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica), nonché di mobili e suppellettili; per disabitate si intende che gli uffici anagrafici non vi abbiano rilasciato atti di residenza né di domicilio;

b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia comprovata da idonea documentazione. Con riferimento ai fabbricati inagibili si demanda integralmente alle disposizioni contenute nell'art. 16, del Regolamento IMU vigente; in particolare, la documentazione da produrre è indicata all'art. 16, comma 5, del predetto Regolamento IMU. La decorrenza dell'esclusione dal tributo può essere fatta retroagire di massimo 90 giorni, fino alla data certa della documentazione comprovante tale stato purché la richiesta non risulti tardiva; in caso di richiesta tardiva, l'esenzione decorre dalla data di presentazione della medesima.

5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o desumibili da idonea documentazione.

6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 15 Rifiuti speciali non assimilati

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, in via continuativa e prevalente, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

d) le aree o i locali destinate funzionalmente ed esclusivamente allo stoccaggio delle materie prime ed merci per la produzione di rifiuti speciali, per le quali si estende il divieto di assimilazione.

3. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, per il calcolo della sola quota variabile, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITÀ	% abbattimento
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	20%
autoriparatori, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici, studi medici e farmacie con laboratorio	10%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	50%
metalmeccanici e fabbri, produzione serramenti ed infissi	15%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresina	20%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
marmisti e lapidei	30%
Confezioni di abbigliamento e calzature	30%
Pescherie e macellerie	30%

4. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.
5. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
6. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non si tiene conto della superficie relativa ai magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupata dalle medesime materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili. Restano invece assoggettate alla tassa le restanti aree e parti dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, in ogni caso, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
7. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);

presentare entro il 31 marzo (solo con riferimento al 2025, sarà data la possibilità di presentare la richiesta entro e non oltre il 30 giugno, a pena di decadenza) dell'anno successivo a quello di riferimento la seguente documentazione: MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) o, ove non disponibile/tenuto il modello unico di dichiarazione ambientale, documenti di trasporto e fatture con indicazione della qualità e della quantità del materiale smaltito; contratto con l'impresa che opera ritiro, trasporto smaltimento e stoccaggio dei rifiuti speciali.

Art. 16 Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;

c) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune e in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore sanità-Servizi sociali;

d) le abitazioni occupate da n. 1 componente il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore a € 7.500,00. Ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'ufficio competente allegando il certificato ISEE in corso di validità entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno a pena di decadenza; solo con riferimento al 2023, in via transitoria, sarà data la possibilità di presentare la richiesta entro e non oltre il 31 maggio a pena di decadenza;

e) i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli a titolo principale regolarmente iscritti alla gestione coltivatori diretti o IAP e destinati allo svolgimento di attività comprese nell'art. 2135, del Codice Civile. Anche ai fini TARI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare al

predetto Ufficio del Territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con decorrenza che può essere fatta retroagire di massimo 90 giorni, fino alla data certa della documentazione comprovante tale stato purché la richiesta non risulti tardiva; in caso di richiesta tardiva, l'esenzione decorre dalla data di presentazione della medesima, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su dichiarazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. Fa eccezione l'esenzione di cui al comma 1, lett. d), la cui decorrenza retroagisce al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la relativa richiesta, purché non risulti tardiva. La richiesta relativa a tale esenzione deve essere, inoltre, presentata per ciascun anno solare in cui si intende far valere.

3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per l'organo competente di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la fiscalità generale del comune.

Art. 17 Riduzioni tariffarie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con riferimento alle utenze domestiche, la TARI, per la sola parte variabile ovvero con riferimento alla tariffa unica se la stessa non viene articolata in parte fissa e parte variabile, è ridotta per particolari condizioni d'uso, nel modo seguente:

a) del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo per un periodo non superiore a 183 giorni all'anno, da parte dello stesso soggetto passivo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria, integrativa o di variazione, indicando i dati catastali dell'abitazione di residenza (abitazione principale) e i dati catastali dell'abitazione tenuta a disposizione (abitazione secondaria), dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) di 2/3 sia per la parte fissa che per la parte variabile per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata né data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a condizione che tale destinazione sia specifica nella dichiarazione originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'unità immobiliare ad uso abitativo e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato; al fine di ottenere la riduzione, è, altresì, necessario presentare al Comune una autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e la documentazione comprovante il regime pensionistico entro il 31 marzo di ciascun anno; l'agevolazione riguarda i locali ad uso abitativo e i locali accessori;

c) del 50% per le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui ISEE non sia superiore ad € 10.000,00; ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'ufficio competente, allegando il certificato ISEE in corso di validità

entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno a pena di decadenza; solo con riferimento al 2023, in via transitoria, sarà data la possibilità di presentare la richiesta entro e non oltre il 31 maggio a pena di decadenza;

d) del 25% per ogni componente del nucleo familiare domiciliato presso un Comune diverso da quello della famiglia per motivi di studio, mediante richiesta di agevolazione, con allegato il contratto di fitto registrato e l'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di iscrizione all'Università (o altra documentazione certa comprovante tale status). La detrazione è concessa nel limite massimo del 75% (i.e. per tre componenti), decorre dalla data di presentazione della richiesta di agevolazione e può essere fatta retroagire di massimo 90 giorni, fino alla data certa della documentazione comprovante il diverso domicilio per motivi di studio; se tardiva (i.e. se presentata oltre i 90 giorni dalla data riportata sulla documentazione rilevante), vale dalla data di presentazione della richiesta;

d bis) la riduzione di cui al punto d) è riconosciuta anche per i componenti dei nuclei familiari domiciliati presso un comune diverso da quello della famiglia per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, mediante richiesta di agevolazione con allegato contratto di lavoro o di prestazione d'opera o servizio e atto avente data certa regolarmente registrato o controllabile da cui emerga la concessione in uso dell'immobile al dipendente (e.g. contratto di locazione o comodato);

e) fino ad un massimo del 50% per l'unico occupante ricoverato presso una Casa di Cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, previa esibizione del certificato di ricovero. La detrazione viene rapportata al periodo di ricovero, decorre dalla data di presentazione della richiesta di agevolazione e può essere fatta retroagire di massimo 90 giorni, fino alla data certa della documentazione comprovante il ricovero; se tardiva (i.e. se presentata oltre i 90 giorni dalla data riportata sulla documentazione rilevante), vale dalla data di presentazione della richiesta;

f) fino ad un massimo del 25% per ogni componente del nucleo familiare ricoverato presso una Casa di Cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, previa esibizione di idonea documentazione. La detrazione è concessa nel limite massimo del 75% (i.e. per tre componenti), viene rapportata al periodo di ricovero, decorre dalla data di presentazione della richiesta di agevolazione e può essere fatta retroagire di massimo 90 giorni, fino alla data certa della documentazione comprovante il ricovero; se tardiva (i.e. se presentata oltre i 90 giorni dalla data riportata sulla documentazione rilevante), vale dalla data di presentazione della richiesta;

g) del 70% per il nucleo familiare composto da due o più soggetti, con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, da proporsi entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno a pena di decadenza, inferiore o pari €. 6.500,00. Solo con riferimento al 2023, in via transitoria, sarà data la possibilità di presentare la richiesta entro e non oltre il 31 maggio a pena di decadenza.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con riferimento alle utenze non domestiche, la TARI, per la sola parte variabile ovvero con riferimento alla tariffa unica se la stessa non viene articolata in parte fissa e parte variabile, è ridotta nel modo seguente:

a) del 50% per i locali diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività e per un periodo non superiore a 150 giorni nell'anno solare;

b) del 75% per le aree scoperte operative;

c) del 30% per le case coloniche.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della dichiarazione di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, decorrono dalla data di presentazione della richiesta di agevolazione e possono essere fatte retroagire di massimo 90 giorni, fino alla data certa della documentazione comprovante ciascuno stato; se tardiva (i.e. se presentata oltre i 90 giorni dalla data riportata sulla documentazione rilevante), vale dalla data di presentazione della richiesta.

5. La copertura delle riduzioni di cui al presente articolo è assicurata attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, laddove si tratti di riduzioni che hanno impatto direttamente sulla produzione di rifiuti, ovvero mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

6. Le riduzioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro, neppure quelle previste all'interno dello stesso comma.

Art. 18 “Bonus sociale” per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate accedono a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall'autorità ARERA.

2. Le modalità di attribuzione sono indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 57-bis del D.L. 124/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nelle more della definizione di tali modalità e dell'approvazione del modello da parte del Ministero, le istruttorie delle richieste di agevolazioni economico-sociali correlate all'ISEE ai sensi del predetto articolo sono da ritenersi inapplicabili, mentre restano applicabili quelle previste dal presente regolamento.

4. Sono previste ed applicabili le modalità per la rateizzazione di pagamenti per i beneficiari dei bonus sociali previsti per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, di cui al successivo art. 26-bis¹.

Art. 19 Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile ovvero della tariffa unica nel caso in cui non sia stata deliberata l'articolazione della tariffa in parte fissa e parte variabile, pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

¹ In base all'art. 27, del TQRIF, allegato alla Delibera Arera n. 15/2022 del 18.01.2022.

2. Sempre relativamente alle attività produttive, commerciali e di servizi, è riconosciuta una riduzione del 25% relativamente alla parte variabile per l'utilizzo da parte delle attività commerciali di contenitori e materiali di consumo riutilizzabili o cedibili in reso da effettuarsi durante l'intero anno.

3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo anno successivo a quello della domanda e per i successivi due anni. Entro il mese di giugno di ogni anno successivo a quello per cui si fruisce della riduzione, il titolare dell'utenza non domestica provvede a presentare la documentazione giustificativa, l'ulteriore documentazione che l'ufficio riterrà opportuno richiedere e una dichiarazione di veridicità redatta ai sensi del DPR 445/2000. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire controlli incrociati al fine di accertare che le condizioni richieste per fruire delle riduzioni si siano effettivamente verificate. Laddove nell'anno successivo a quello in cui si beneficia della riduzione non si adempia alla presentazione della documentazione rilevante, l'utenza non domestica decade dal beneficio per l'anno in corso e per i successivi e vengono recuperate le riduzioni già applicate per l'anno decorso, maggiorate delle sanzioni applicabili per omesso o carente versamento del tributo.

4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

5. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

6. È, altresì, prevista la riduzione del 50% della parte variabile durante i primi tre anni di attività per le nuove imprese artigiane e commerciali che aprono sul territorio comunale, da applicarsi previa presentazione della domanda entro il 31 marzo dell'anno dal quale si richiede l'applicazione del beneficio; solo con riferimento al 2023, in via transitoria, sarà data la possibilità di presentare la richiesta entro il 31 maggio; l'agevolazione, ove accordata, si ritiene applicabile anche per gli anni successivi, non oltre il terzo dall'inizio dell'attività, determinato in base alle risultanze C.C.I.A.A.

Art. 20 Esenzioni tariffarie parziali per avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani

(abrogato)

Art. 20-bis Gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani da parte delle utenze non domestiche al di fuori del perimetro del servizio pubblico comunale (art. 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006)

1. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico lo comunicano al competente ufficio del Comune entro il 30 giugno^{2 3} di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a due anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della quota variabile della tariffa, dal momento che tale quota è rappresentativa della quantità dei rifiuti conferiti.

2. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al competente ufficio del Comune che riprende la gestione sempreché ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso, in considerazione della natura pluriennale del nuovo MTR.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica, che si avvale della esenzione conferendo i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare, al competente ufficio del Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo (tramite MUD - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale - o altra documentazione di tracciamento dei rifiuti avviati a recupero; contratto con l'impresa che opera tiro, trasporto ed avvio al recupero dei rifiuti; documenti di trasporto e fatture con indicazione della qualità – codice EER - e della quantità del materiale avviato a recupero), di modo da consentire al Comune di adempiere di conseguenza alla trasmissione di tali informazioni ad AGER nell'arco dei successivi 30 giorni.

5. La comunicazione di cui sopra ed i relativi allegati, anche nella forma dell'autocertificazione, sono oggetto di controllo nel rispetto della normativa vigente.

6. Vanno considerati rifiuti urbani quelli indifferenziati e da raccolta differenziata prodotti nell'ambito delle attività industriali ed artigianali, da attività analoghe a quelle elencate dall'allegato L-quinques, del D.Lgs. 152/2006, (incluse le mense, gli uffici ed i magazzini senza alcuna vendita diretta, così come espressamente previsto dall'art.184, comma 28, della medesima disposizione) simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006.

Art. 21 Riduzione per compostaggio domestico

1. Le utenze (residenti e non residenti) che intendano praticare un sistema di compostaggio domestico, secondo le modalità previste dal relativo Regolamento comunale, usufruiscono di una riduzione pari al 25% della parte variabile, previa presentazione di apposita richiesta entro il 15 gennaio dell'anno

² In base all'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 ed all'art. 10, comma 2, del TQRIF, allegato alla Delibera Arera n. 15/2022 del 18.01.2022.

³ Il D.L. 41/2021, successivo all'approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale, ha previsto che il termine del 31 maggio non fosse da riferirsi all'annualità 2021, bensì all'annualità 2022, in quanto la scelta da parte del contribuente va comunicata anticipatamente rispetto all'inizio dell'anno in cui il servizio viene erogato, al fine di consentire le opportune modifiche organizzative.

in cui danno avvio all'autocompostaggio, in ossequio all'art. 7 comma 4, del Regolamento Comunale per l'autocompostaggio domestico dei rifiuti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 29.12.2016.

Art. 22 Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al servizio competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20% su base annua, in relazione alla durata del servizio irregolare.

Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Il responsabile del servizio deve comunicare all'ufficio competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.

3. I contribuenti non possono rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.

4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

Art. 23 Cumulabilità delle riduzioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 75% della parte variabile del tributo, laddove non è espressamente previsto che la riduzione riguardi anche la parte fissa e laddove non sia espressamente previsto che le medesime non siano tra loro cumulabili.

2. In caso di applicabilità di più riduzioni di natura non cumulabile, si concede la più favorevole al contribuente.

TITOLO V

DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSO, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 24 Dichiarazione di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare dichiarazione, redatta sull'apposito modello predisposto dall'ufficio competente, entro 90 giorni solari successivi a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile o la sua variazione e/o cessazione.

2. La dichiarazione è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della dichiarazione. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dall'ufficio competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere dichiarate entro 90 giorni a quello in cui è intervenuta la modifica.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
- nel caso di non residenti, dal possessore, conduttore o detentore di fatto;

qualora l'intestatario di un'utenza domestica cessi di far parte del nucleo familiare, è fatto obbligo in capo ad uno dei componenti restanti di volturare l'utenza a proprio nome;

b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica che svolge l'attività nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare all'ufficio competente, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta dichiarazione di occupazione, l'obbligo di dichiarazione si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

7. La dichiarazione (sia di attivazione, sia di variazione, sia di cessazione) deve essere presentata all'ufficio competente, tramite presentazione allo sportello fisico od anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo pec, ovvero avvalendosi delle eventuali ulteriori modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dall'ufficio competente. Sul sito web del Comune

di Cisternino è messa a disposizione apposita modulistica conforme alle prescrizioni normative e rinvenienti dalla soft regulation. All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della dichiarazione da parte del destinatario.

8. Il dichiarante è responsabile dei dati riportati e sottoscritti indicati in dichiarazione. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

9. La dichiarazione, originaria o di variazione/cessazione, deve contenere: PER LE UTENZE DOMESTICHE

a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento (Cognome e Nome);

b) il codice fiscale;

c) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la dichiarazione riguardi la variazione della superficie imponibile;

d) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione ed il numero degli occupanti, documentata adeguatamente, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;

e) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;

f) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;

g) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;

i) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella dichiarazione originaria, non sarà più dovuta dichiarazione di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di dichiarazione di cessazione o variazione, fermo restando il potere del competente ufficio di accertare in ogni momento e con qualsiasi mezzo il sussistere della circostanza;

h) il recapito postale fisico al quale si desiderano ricevere le comunicazioni ed i documenti di riscossione e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente.

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che detiene o conduce i locali;

b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;

c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

- d) i dati identificativi del rappresentante legale o amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e) codice ATECO dell'attività svolta/delle attività svolte, PEC e recapito postale fisico al quale si desiderano ricevere le comunicazioni ed i documenti di riscossione;
- f) l'indicazione della categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
- g) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- h) la data di inizio o di variazione della detenzione o della conduzione, documentata adeguatamente, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- j) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- k) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
- l) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla dichiarazione; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella dichiarazione originaria, non sarà più dovuta dichiarazione di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di dichiarazione di cessazione o variazione, fermo restando il potere del competente ufficio di accertare in ogni momento e con qualsiasi mezzo il sussistere della circostanza;
- m) le informazioni specificamente richieste all'art. 15 in caso di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati; l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 20-bis;
- n) in caso di dichiarazione di variazione, anche l'oggetto della variazione;

10. L'ufficio competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

11. La presentazione della dichiarazione è obbligatoria, anche nel caso che il soggetto intestatario dell'utenza ricada in ipotesi di esenzione TARI.

12. La dichiarazione di cessazione deve essere corredata della ricevuta di restituzione del kit utile alla raccolta "porta a porta", disposta con ordinanza sindacale o disciplinata mediante apposito regolamento comunale, rilasciata dal soggetto preposto; il kit è consegnato con debito di vigilanza dal soggetto utilizzatore che ne fa utilizzo proprio e che deve in ogni momento coincidere col soggetto intestatario dell'utenza.

13. L'ufficio, fatta salva la necessità di documentazione ulteriore da richiedere al contribuente ad integrazione della dichiarazione iniziale o di variazione/cessazione, comunica entro 30 giorni il recepimento della dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o di quella di variazione,

indicando la data di decorrenza dell'obbligazione tributaria correlata all'utenza. A tale fine, si specifica che le dichiarazioni di variazione che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione medesima è stata presentata entro i 90 giorni dal verificarsi dell'evento che ha originato la modifica; se la dichiarazione è presentata successivamente a tale termine, si considera la decorrenza a partire da tale data di presentazione (eccezion fatta per i termini speciali relativi alla richiesta di cui all'art. 20-bis). A tale fine, si specifica, altresì, che le dichiarazioni di cessazione producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni ovvero dalla data di presentazione della medesima se successiva a tale termine, fatti i salvi i casi in cui la documentazione rilevante prova in maniera incontrovertibile l'avvenuta cessazione con data certa (e.g. vendita dell'immobile).

14. In caso di decesso del titolare dell'utenza TARI occorre presentare dichiarazione di variazione per la volturazione dell'utenza entro il medesimo termine di 90 giorni; laddove non venga presentata alcuna richiesta di variazione, d'ufficio viene osservato e garantito il rispetto del principio di solidarietà nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria tra gli eredi.

Art. 25 Tributo giornaliero di smaltimento

(abrogato dall'art. 1, comma 838, della L. 160/2019)

Art. 26 Riscossione della TARI

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo in via spontanea mediante l'emissione di cd. "documenti di riscossione", riportanti l'indicazione del tributo dovuto.

2. Il versamento del tributo è effettuato mediante

- a. la piattaforma PagoPA,
- b. il modello F24,
- c. per i soli residenti all'estero, bonifico in tesoreria alle coordinate bancarie indicate nella sezione rilevante dell'Amministrazione trasparente (PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE - IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI)
- d. le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (POS).

3. Fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di introdurre termini differiti di pagamento dell'obbligazione tributaria mediante atto successivamente ratificato dal Consiglio Comunale, il pagamento del tributo in via ordinaria deve essere effettuato entro le scadenze sotto riportate:

- Prima rata (in acconto) 30 giugno
- Seconda rata (in acconto) 30 settembre
- Terza rata (a saldo) 2 dicembre
- Quarta rata (a congruaglio, eventuale, laddove siano occorse variazioni che incidano in aumento sull'ammontare del tributo in corso d'anno) entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. In caso di ritardi nella messa a disposizione delle bollette, fermo restando le scadenze di

pagamento deliberate del Comune, il contribuente può procedere al pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento del documento di riscossione.

5. Limitatamente alle prime tre rate, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine di pagamento della terza rata. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito documento di riscossione, con annessi i modelli di pagamento precompilati (incluso quello necessario al pagamento della rata unica, laddove il contribuente scelga di avvalersi di tale modalità diversamente), sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente il prospetto di liquidazione della TARI e del TEFA, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Il documento di riscossione deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7, della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nelle deliberazioni di ARERA rilevanti, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in esse contenute.

6. Eventuali proroghe delle scadenze di pagamento approvate con delibera di Giunta Comunale indicate nel documento di riscossione o sul sito istituzionale dell'Ente, prevalgono su quelle indicate nel presente regolamento.

7. Gli uffici competenti, entro il 31 maggio di ciascun anno, procedono all'invio ai contribuenti di apposito documento di riscossione contenente il prospetto di liquidazione del tributo per l'anno precedente recante la determinazione della eventuale quarta rata dovuta a titolo di conguaglio, nonché gli importi delle prime due rate dovute in acconto per l'anno in corso pari, ciascuna, al 37,5% del tributo calcolato sulla base:

- delle occupazioni rilevate nell'anno in corso;
- delle tariffe dell'anno precedente;
- della situazione anagrafica rilevata al 1° gennaio dell'anno in corso;
- delle agevolazioni applicate nell'anno in corso
- nonché, infine, l'importo della terza rata, calcolata sulla base degli stessi elementi ma considerando le tariffe deliberate per l'anno in corso.

8. Il recapito delle comunicazioni ordinarie (ricalcoli, richieste dell'ufficio, documenti di riscossione, esiti istruttorie su istanza di parte) avviene all'indirizzo di residenza, salvo che il contribuente non abbia indicato specifico indirizzo fisico o digitale cui inviarle all'interno dell'apposita dichiarazione. In caso di mancato recapito del documento di riscossione, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'Ufficio competente al fine di ottenere copia del medesimo.

9. Le eccedenze di versamento rilevate per ciascun esercizio vengono riportate a credito nei documenti di riscossione relativi agli esercizi successivi fino a concorrenza delle somme dovute, fatta salva la facoltà, da esercitarsi precedentemente all'emissione degli avvisi riportanti le somme a credito, di richiederle a rimborso.

10. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze, il Comune procede alla notifica di avviso di accertamento per insufficiente, tardivo o omesso versamento; tuttavia, se il documento di riscossione è stato recapitato con modalità che non ammettono prova di avvenuto ricevimento, l'avviso di accertamento è preceduto da apposito sollecito all'adempimento. Le somme dovute a seguito di sollecito di pagamento sono versate in un'unica soluzione nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà,

l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Alternativamente, per ragioni di economicità e celerità del procedimento, il Comune può procedere direttamente alla notifica di un avviso di accertamento valevole anche come sollecito di pagamento con esclusione di sanzioni e interessi nel caso in cui l'importo sia interamente versato entro e non oltre 60 giorni dalla notifica.

11. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

12. I versamenti del tributo effettuati a seguito di sollecito di pagamento o di atti impositivi, ingiuntivi, cautelari ed esecutivi, devono essere effettuati esclusivamente mediante gli strumenti di pagamento indicati negli atti di riferimento.

Art. 26-bis Modalità per la rateizzazione dei pagamenti dei documenti di riscossione ordinari

1. Il Comune di Cisternino garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione delle rate di cui all'art. 26, nei seguenti casi:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'ETC (AGER Puglia);

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 50,00;

4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Art. 27 Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno.

2. I solleciti e gli avvisi di accertamento non vengono inviati qualora le somme richieste siano inferiori o uguali ad € 15,00 per anno (tale importo s'intende al solo tributo dovuto, al netto di interessi, sanzioni e oneri accessori).

Art. 28 Discarico o rimborso del tributo

1. Il discarico o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio competente entro 90 giorni dalla ricezione della dichiarazione di cessazione o dalla dichiarazione tardiva, ricorrendone i presupposti.

2. Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di discarico da adottarsi da parte dell'ufficio competente. È ammessa la compensazione:

a) se riferita allo stesso contribuente ed allo stesso periodo d'imposta;

b) se riferita allo stesso contribuente ma a periodi di imposta diversi. Non è ammessa la compensazione tra tributi locali diversi.

3. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune, anche in sede di accertamento con adesione col contribuente, prima che intervenga la sentenza della Corte di giustizia tributaria, il competente ufficio dispone il discarico o il rimborso entro 180 giorni.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

5. Specularmente all'art. 27, non si procede al rimborso laddove il tributo ammonti ad € 12,00 o ad importo inferiore a tale soglia⁴.

Art. 29 Rateazione accertamenti

1. Il Funzionario Responsabile della tassa su richiesta dell'interessato, da presentarsi entro 60 gg dal ricevimento del sollecito di pagamento o, successivamente, dell'avviso di accertamento, può concedere in caso di temporanea situazione di difficoltà e secondo quanto disposto dall'art. 20 del vigente regolamento generale delle entrate tributarie e comunali, la rateazione del debito relativo ai solleciti di pagamento o agli avvisi di accertamento che il richiedente indica nell'istanza.

2. La rateazione viene concessa qualora l'importo complessivo, oggetto della richiesta, sia superiore a € 100,00 e viene modulata come segue:

e. da un minimo di 36 a un massimo di 72 rate mensili costanti con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateazione se l'importo da rateizzare supera € 6.000,01;

f. in un massimo di 20 rate mensili costanti con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateazione se l'importo da rateizzare è compreso tra € 5.000,00 e € 6.000,00;

⁴ . Le rettifiche con rimborso automatico supposte dall'art. 28, del TQRIF, allegato alla Delibera Arera n. 15/2022 del 18.01.2022, confliggono per una serie di aspetti con le norme tributarie vigenti e trovano ostacoli di natura applicativa per cui non possono essere implementate nel presente regolamento.

- g. in un massimo 10 rate mensili costanti con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateazione se l'importo da rateizzare supera € 2.000,00;
 - h. in un massimo 8 rate mensili costanti con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateazione se l'importo da rateizzare è compreso tra € 1.000,00 e € 1.999,99;
 - i. in un massimo di 6 rate mensili con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateazione se l'importo da rateizzare è compreso tra € 100,01 e € 999,99.
3. Nel caso di mancato pagamento di tre rate consecutive o di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla scadenza della prima rata non adempiuta. Qualora non vi effettui il pagamento, l'ufficio competente provvederà al recupero coattivo delle somme dovute.
4. Il provvedimento di rateazione è suscettibile dell'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente.

Art. 29-bis Richieste scritte dell'utente

1. Il funzionario responsabile della TARI adotta criteri di classificazione delle segnalazioni inviate dagli utenti in
- j. richiesta scritta di informazioni, a cui l'Ufficio deve dare riscontro entro 30 giorni;
 - k. richiesta di rettifica degli importi addebitati, a cui l'Ufficio deve dare riscontro entro 60 giorni;
 - l. reclamo scritto (quale caso residuale rispetto ai due precedenti), a cui l'Ufficio deve dare riscontro entro 30 giorni.
2. Le risposte devono essere scritte e motivate e devono contenere la valutazione documentata effettuata dall'Ufficio TARI in ordine alla fondatezza o meno della richiesta o del reclamo, corredata dei riferimenti normativi applicati; la descrizione e i tempi di eventuali azioni correttive da porre in essere; l'elenco della documentazione allegata. In caso di riscontro ad una richiesta di rettifica degli importi addebitati, la risposta dovrà contenere anche il dettaglio di calcolo.
3. Lo strumento privilegiato di risposta (se indicato dal contribuente nella richiesta scritta) è la posta elettronica, anche non certificata.

Art. 30 Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la predisposizione dell'istruttoria relativa alle controversie relative al tributo stesso. È data facoltà all'Ente di nominare un rappresentante in giudizio esterno sulla base della complessità della controversia e dei carichi affidati.

Art. 31 Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729, del Codice Civile, fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340, della L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 32 Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi da 695 a 698, della L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - a. omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. Per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione è pari al 25% del tributo o del maggiore tributo dovuto;
 - b. omessa presentazione della dichiarazione: dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - c. infedele dichiarazione: dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - d. mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall'ufficio competente ai fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso: da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 33 Contenzioso

Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

Art. 34 Disposizioni transitorie

Nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR n.158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere

l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a,4a del DPR 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può, altresì, non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1a.

Art.35 Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 36 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani con esso contrastanti.

Art. 37 Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, della L. 212/2000, dal 1° gennaio 2020, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 con l'invio al MEF entro 30 giorni dalla data di esecutività (art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997).

2. Per l'anno 2020 e successivi si considera efficace la deliberazione pubblicata sul sito del MEF entro il 28 ottobre.

3. Le modifiche introdotte in base alla Delibera Arera n. 15/2022 del 18.01.2022 sono applicabili a decorrere dal 01.01.2023.

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

- 01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 02 Cinematografi e teatri
- 03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 04 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
- 05 Stabilimenti balneari
- 06 Esposizioni, autosaloni
- 07 Alberghi con ristorante
- 08 Alberghi senza ristorante
- 09 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie
- 12 Banche ed istituti di credito, studi professionali
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti

29 Banchi di mercato generi alimentari

30 Discoteche, night club